



ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA Provincia di Lecco

IMPEGNO N.

N. 3 Reg.

**OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MANDELLO DEL LARIO E
ANNONE DI BRIANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, di prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Risultano alle 20.30:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI
Sidoti Patrizio	SINDACO	Presente
Pellegatta Giancarla	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Laura	CONSIGLIERE	Presente
Bonacina Pietro	CONSIGLIERE	Presente
Castelnuovo Marta	CONSIGLIERE	Presente
Martinoia Giada	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Maria	CONSIGLIERE	Presente
Sala Alessia Cinzia	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Federica	CONSIGLIERE	Presente
Marsigli Luca	CONSIGLIERE	Presente
Ferrero Rosanna	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE PRESENTI: 11 TOTALE ASSENTI: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Arch. Patrizio Sidoti nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Parente

DELIBERA N. 3 di Consiglio Comunale

**OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MANDELLO DEL LARIO E ANNONE
DI BRIANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto allegata al presente atto già depositata agli atti;

Visti:

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.- Lgs. 267/2000;

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.- Lgs. 267/2000;

Sentito il Sindaco che relaziona in merito

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000,

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Martinoia, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
ASSENTI	00	
ASTENUTI	00	
VOTANTI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Martinoia, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
FAVOREVOLI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Martinoia, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
CONTRARI	00	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato al presente atto.

Dopodichè, stante l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Martinoia, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
ASSENTI	00	
ASTENUTI	00	
VOTANTI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Martinoia, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
FAVOREVOLI	11	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Martinoia, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
CONTRARI	00	

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

- Allegati:
- Proposta delibera;
 - Parere Responsabile Servizio Amministrativo;
 - Parere Responsabile Servizio Economico Finanziario.

IL SINDACO

sottopone all'approvazione del Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MANDELLO DEL LARIO E ANNONE DI BRIANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Annone di Brianza, Dolzago, Merone e Rogeno risulta vacante dal 02.09.2019, a seguito di trasferimento dell'allora Segretario Comunale presso altra sede di segreteria;

Richiamata la deliberazione n. 37 del 15.10.2019 "*Scioglimento consensuale Convenzione per la disciplina del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Annone di Brianza, Dolzago, Merone e Rogeno*" con cui il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere allo scioglimento anticipato e consensuale di detta convenzione;

Considerato che il Comune di Mandello del Lario, ha approvato con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.02.2020, la Convenzione per il servizio associato di Segreteria Comunale tra i Comuni di Mandello del Lario e di Annone di Brianza con decorrenza dal 01/03/2020 e per la durata di quattro anni;

VERIFICATO che alla data del 31/12/2019, il Comune di Mandello del Lario conta 10.230 abitanti (classe II) mentre il Comune di Annone di Brianza conta n. 2.314 abitanti (classe IV);

RICHIAMATI

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che contempla la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di Uffici Comuni;
- l'art. 98, comma 3 della medesima disposizione normativa che conferma la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, "comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia";
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 17, comma 78 della Legge n. 127/1997 in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali", il quale riconosce la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale. La Convenzione de qua deve, oltre alla durata, 1) stabilire le modalità di espletamento del servizio; 2) individuare nel Sindaco, l'organo competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale; 3) determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 4) prevedere il diritto di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e le relative garanzie;

VALUTATO, pertanto, nell'esercizio della propria potestà organizzativa, che l'impiego di un unico Segretario Comunale, possa favorire il perseguimento dell'interesse pubblico ad una sempre maggiore collaborazione tra i Comuni, individuando il comune Capo convenzione in quello di Mandello del Lario;

CONSIDERATO inoltre che la gestione comune del servizio di Segretario Comunale in forma associata consente ai piccoli comuni di assolvere ai molteplici compiti ed attività attribuiti al funzionario predetto consentendo economie di spesa;

VISTO lo schema della Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Mandello del Lario e di Annone di Brianza composto da un preambolo e da complessivi 11 (undici) articoli, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal menzionato art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTI

- il vigente statuto comunale,
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di istituire il servizio associato di Segreteria Comunale Generale tra i Comuni di Mandello del Lario e Annone di Brianza, con decorrenza dal 01/03/2020 e la per la durata di quattro anni;
2. di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i due comuni, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco di Annone di Brianza alla sottoscrizione della convenzione in rappresentanza dell'Ente, ad avvenuta esecutività della deliberazione;
4. di dare atto che il Comune Capo convenzione sarà il Comune di Mandello del Lario e che l'impegno della figura del Segretario in convenzione, nonché della relativa spesa, verrà così ripartito:
 - 75% a carico del Comune di Mandello del Lario;
 - 25% a carico del Comune di Annone di Brianza;
5. di dare, inoltre, atto che la Convenzione avrà durata di anni 4 (quattro) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione senza possibilità di dare ulteriore corso per tacito rinnovo;
6. di trasmettere la richiamata convenzione al Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano – AGES Regione Lombardia, per gli adempimenti di competenza;
7. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché provveda agli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;



Il Sindaco
(Sidoti Arch. Patrizio)

Il Sindaco

Allegato delibera Consiglio Comunale n. 03 del 25.02.2020

Il Segretario Comunale

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MANDELLO DEL LARIO E ANNONE DI BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Mandello del Lario, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,

tra

il Comune di Mandello del Lario, capo convenzione (codice fiscale 00629950130), nella persona del Sig. _____ Sindaco pro tempore che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,

e

il Comune di Annone di Brianza (LC), (codice fiscale 00721860138), nella persona della Sig. _____ Sindaco pro tempore che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;

SI CONVIENE E SISPULA QUANTO SEGUE

Premesso che

il Comune di Mandello del Lario con deliberazione consiliare n. ____ in data _____ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge e il Comune di Annone di Brianza con deliberazione consiliare n. ____ in data _____, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000,

Art. 1 –Scopo ed oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola e disciplina il servizio di segreteria tra il Comune di Mandello del Lario (Comune capo convenzione – segreteria di classe II – abitanti al 31.12.2019 n. 10.230) e il Comune di Annone di Brianza (Comune convenzionato – segreteria di classe IV) – abitanti al 31.12.2019 n. 2.314) al fine di avvalersi delle prestazioni di un unico Segretario Comunale.

Gli indicati Comuni appartenenti entrambi alla Provincia di Lecco, sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione Regionale Lombardia (ex Ages).

Ai fini della attribuzione del Segretario Comunale, la presente convenzione risulta essere di classe II.

Art. 2 – Comune capo convenzione

Il Comune di Mandello del Lario assume la veste di capo convenzione.

Al Sindaco del comune capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Annone di Brianza.

In merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro di segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Annone di Brianza, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Art. 3 – Modalità operative

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria. Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Mandello del Lario per un numero di 27 (ventisette) ore settimanali e presso il Comune di Annone di Brianza per un numero di 9 (nove) ore settimanali.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4 – Durata della Convenzione – Cessazione – Modifica.

La Convenzione avrà durata di anni 4 (quattro) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione senza possibilità di dare ulteriore corso per tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine, la presente Convenzione potrà essere rinnovata o prorogata su assenso delle Amministrazioni.

La Convenzione, comunque, potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi Consigli dei Comuni convenzionati.

Il recesso dalla Convenzione potrà anche essere unilaterale, con preavviso di almeno tre mesi e con richiesta da darsi all'altro Comune mediante invio di apposita deliberazione consiliare esecutiva o dichiarata immediatamente esecutiva.

Al momento dello scioglimento consensuale della convenzione il Segretario titolare della sede convenzionata resterà titolare del Comune capo convenzione.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione all'Agenzia Regionale.

Art. 5 – Trattamento economico.

Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16/05/2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) in godimento.

Al Segretario Comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. 25402 del 17/05/2011. Dette spese saranno suddivise proporzionalmente alle quote di convenzione previste all'art. 8.

Il Comune di Mandello del Lario provvederà al pagamento delle relative spettanze al Segretario nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali, erariali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.

Art. 6 – Indennità di risultato.

L'indennità di risultato, di cui all'art. 42 del vigente C.C.N.L., che non può superare il 10% del monte salari, sarà determinata da ogni singola Amministrazione in proporzione della singola quota di Convenzione sulla base dei risultati conseguiti. A tal fine a semplice richiesta il Comune di Mandello del Lario fornirà al Comune di Annone di Brianza l'ammontare del monte salari del segretario.

Art. 7 – Diritti di Segreteria.

Al segretario spettano, ricorrendo il caso, i diritti di segreteria di cui all'art. 41 della L. 312/1980 per gli atti di cui ai n. 1,2,3,4,5, tabella D allegata alla Legge 604/1962 e successiva normativa in materia.

Il limite dei diritti di Segreteria è normato dalle Leggi vigenti a dal monte salari percepito. L'attribuzione e la liquidazione dei diritti di segreteria verrà eseguita da ogni singolo comune.

Art. 8 – Rapporti finanziari.

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero delle spese a carico del Comune di Annone di Brianza.

Il Comune di Mandello del Lario provvederà trimestralmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione, con eventuale conguaglio da determinare alla fine dell'anno solare, nella seguente misura:

- 75% a carico del Comune di Mandello del Lario
- 25% a carico del Comune di Annone di Brianza

Il Comune di Annone di Brianza dovrà provvedere al versamento della quota spesa riferibili alle funzioni di Segretario Comunale convenzionale previste nella presente convenzione e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali.

Le prestazioni lavorative aggiuntive soggette a retribuzione, che il Segretario Comunale dovesse svolgere nell'esclusivo interesse di uno degli enti convenzionati, saranno a carico dell'ente nel cui interesse dette prestazioni vengono eseguite, e non sono soggette a riparto.

Art. 9 – Sostituzione del segretario

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare la sostituzione è garantita dal vice segretario del comune capo convenzione, con recupero della quota parte di oneri da definirsi secondo legge o accordi pattizi.

Art. 10 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 11 – Norme di riferimento

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le seguenti disposizioni normative:

- Legge 08.06.1962, n. 604
- Legge 11.07.1980, n. 312 art. 41
- Legge 15.05.1997 n. 127
- D.P.R. 04.12.1997 n. 465
- D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267
- C.C.N.L. dei Segretari Comunali sottoscritto il 16.05.2001
- C.C.N.L. dei Segretari Comunali sottoscritto il 01.03.2011.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

IL SINDACO DI ANNONE DI BRIANZA

Allegato alla deliberazione
Del Consiglio Comunale
N. 03 del 25 Febbraio 2020

**COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO**

**OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MANDELLO DEL LARIO E ANNONE
DI BRIANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere:

p. IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

in ordine alla regolarità tecnica.

parere favorevole per quanto di competenza.

Lì 22 Febbraio 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sidoti Arch. Patrizio

Allegato alla deliberazione
Del Consiglio Comunale
n. 03 del 25 Febbraio 2020

**COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO**

**OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MANDELLO DEL LARIO E ANNONE
DI BRIANZA. APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere:

p. IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

in ordine alla regolarità tecnica – contabile.

parere favorevole per quanto di competenza.

Lì 22 Febbraio 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Monica

Monica Riva

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pellegatta Giancarla

francisco
Pellegatta

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizio Sidoti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente

[Handwritten signature of Giuseppe Parente]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 5 MAR. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, - 5 MAR. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente

[Handwritten signature of Giuseppe Parente]

N.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il ^{20 MAR. 2020} decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Li - 5 MAR. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente

[Handwritten signature of Giuseppe Parente]

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).